



Oggetto : Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 53, comma 2, lett. a), del d.lg. n. 163/2006. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 163/2006.

Realizzazione di un edificio multipiano da destinare a laboratori ed uffici per ricerche nel campo delle scienze e delle tecnologie nel polo extraurbano dell'Università del Salento, previa demolizione dell'edificio esistente - CIG: 5061942EAB

CHIARIMENTI

Da una ditta è pervenuto, nella serata di ieri, a mezzo fax, all'attenzione dello scrivente il seguente quesito:

“Con la presente, stante quanto indicato in capitolato all'art. 4 comma 5 in ordine alla circostanza per cui l'individuazione della categoria OG11 è stata operata «“in alternativa” alle categorie OS3, OS28 e OS30», nonché nei precedenti chiarimenti pubblicati sul sito di codesta spett.le S. A., si chiede di confermare definitivamente che una impresa in possesso - oltre che della OG1 in class. VIII - di tutte le predette categorie “alternative” OS3, OS28 e OS30 (ovviamente- in classifiche adeguate a ricoprire gli importi indicati al predetto punto 5 dell'art. 4 del capitolato), possa concorrere alla gara pur non possedendo l'OG 11. Ciò in quanto l'art. 79 comma 16 del d.P.R. nel prescrivere che «ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30», non vieta, com'è ovvio, all'impresa classificata direttamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30, di partecipare alla gara, ma al contrario permette (anche) all'impresa qualificata nella cat. OG11 di prendere parte alla competizione relativa all'assegnazione di lavori rientranti nelle catt. OS3, OS28 e OS30, qualora non qualificate direttamente in queste ultime categorie; diversamente opinando, infatti, la richiesta relativa al possesso di attestaz. SOA (unicamente e non “in alternativa”) nella categoria OG11 svuoterebbe di significato la ratio sottesa alle disposizioni normative introdotte col d.P.R. 207/2010, per ridurle ad uno sterile formalismo, in dispregio, peraltro, del principio del favor participationis e con danno di quelle società che, in possesso delle categg. OS3, OS28 e OS30 in classifiche adeguate e quindi certamente qualificate per l'esecuzione dei lavori in parola - non possano partecipare alla competizione de qua.”

RISPOSTA

Nonostante siano stati forniti adeguati chiarimenti in merito alle categorie richieste per partecipare alla gara, continuano a pervenire quesiti su argomenti che hanno già ricevuto adeguata risposta.

Le considerazioni addotte dalla Ditta sono conseguenza di interpretazioni che non trovano riscontro negli atti di gara predisposti, in coerenza con le disposizioni normative, fra l'altro richiamate nel quesito in riscontro.

Ad ogni buon fine si richiamano le precisazioni contenute nell'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto, al quale si rinvia.

Lecce, 21 maggio 2013

Il Responsabile del procedimento

ing. Antonio De Vitis
(Coordinatore Generale)